



COMUNE DI PONTEDERA

PROVINCIA DI PISA

## **REGOLAMENTO COMUNALE SULL'IMPOSTA DI SOGGIORNO**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 27/03/2012

Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 03/07/2013

Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.48 del 27/10/2015

Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.36 del 27/07/2022

## **Indice articoli**

**Art. 1 – Oggetto del regolamento**

**Art. 2 – Decorrenza e Presupposto dell'imposta**

**Art. 3 – Soggetto passivo e responsabile degli obblighi tributari**

**Art. 4 – Misura dell'imposta e limiti di applicazione**

**Art. 5 – Esenzioni e riduzioni**

**Art. 6 – Versamento dell'imposta e obblighi del gestore della struttura ricettiva**

**Art. 7 – Controlli e accertamento d'imposta**

**Art. 8 – Sanzioni**

**Art. 9 – Riscossione coattiva**

**Art. 10 – Rimborsi e compensazioni**

**Art. 11 – Contenzioso**

**Art. 12 – Pubblicità**

**Art. 13 – Funzionario Responsabile dell'imposta**

**Art. 14 – Disposizioni transitorie e finali**

## **Art. 1 – Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 117, c. 6, della Costituzione e dall'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 15/12/1997.

2. Il regolamento istituisce l'imposta di soggiorno nel Comune di Pontedera ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 14/03/2011 n. 23 come modificato, dall'art. 4, comma 1 del D.L. 50/2017 e dall'art. 180 comma 3 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77.

3. Il gettito dell'imposta di soggiorno è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

4. La Giunta Comunale presenta annualmente, al Consiglio Comunale, una relazione sulla realizzazione degli interventi di cui al comma precedente.

## **Art. 2 – Decorrenza e Presupposto dell'imposta**

1. L'applicazione dell'imposta decorre dal 1° Maggio 2012.

2. Il presupposto dell'imposta è il pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio comunale, come individuate nell'allegato "1", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente regolamento.

Per strutture ricettive si intendono:

- tutte le strutture alberghiere, extra alberghiere ed all'aperto gestite per la produzione e l'offerta al pubblico di servizi per l'ospitalità, come definite dalla Legge Regionale della Toscana 20.12.2016 n. 86 (Testo Unico del sistema turistico regionale);

- Gli agriturismi come definiti dalla Legge regionale della Toscana 23.06.2003 , n. 30 e ss.mm.ii.;

- È altresì presupposto dell'imposta la locazione breve di immobili ubicati nel territorio comunale. Ai sensi dell'art. 4 c. 1, D.LGS. n. 50/2017 convertito dalla Legge n. 96/2017. Per locazione breve si intende la locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare.

3. L'imposta è dovuta anche nel caso di acquisto di pacchetti turistici che prevedono il pagamento direttamente dall'intermediario.

## **Art. 3 – Soggetto passivo e responsabile degli obblighi tributari**

1. Il soggetto passivo dell'imposta è colui che pernotta nelle strutture ricettive di cui al precedente art. 2 e non risulta residente nel Comune di Pontedera.

2. Sono soggetti responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, i gestori delle strutture ricettive, nonché i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero i soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare.

3. Il soggetto che incassa il corrispettivo ovvero che interviene nel pagamento del corrispettivo nel caso di locazioni brevi di cui all'art. 2 comma 2 del presente regolamento è, ai sensi dell'art 4 , comma 5-ter, del D.L. N. 50/2017, convertito dalla Legge n. 96/2017, responsabile del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione annuale, della comunicazione trimestrale delle presenze, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale.

4. I gestori di portali telematici e i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare tenuti alla riscossione e al riversamento dell'imposta potranno definire le modalità operative per l'attuazione dei suddetti obblighi con atto convenzionale concordato con il Comune di Pontedera, anche in parziale deroga alle disposizioni del presente regolamento.

#### **Art. 4 – Misura dell'imposta e limiti di applicazione**

1. La misura dell'imposta è stabilita annualmente con deliberazione della Giunta Comunale entro i termini di approvazione del bilancio di previsione.

2. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è differenziata, secondo criteri di gradualità in relazione alle tipologie e alla classificazione delle strutture ricettive definite dalla Legge Regionale Toscana 20.12.2016 n. 86 (Testo Unico del sistema turistico regionale) e dalla Legge regionale della Toscana 23.06.2003, n. 30 e ss.mm.ii. e rispettivamente, in stelle, chiavi e girasoli;

3. L'imposta non si applica oltre il 5° giorno di soggiorno consecutivo nella medesima struttura ricettiva.

4. L'imposta è dovuta anche in caso di pernottamento di immobili destinati alla locazione breve come disciplinate dall'art. 53 dell'All. 1 al D.lgs 79/2011, dall' art. 4 del D.L. N. 50/2017, convertito dalla Legge n. 96/2017 e dalla Legge Regionale Toscana.

#### **Art. 5 – Esenzioni e riduzioni**

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta i seguenti soggetti:

- a) *gli iscritti all'anagrafe dei residenti del Comune di Pontedera; i minori fino al compimento del decimo anno di età;*
- b) *i portatori di handicap non autosufficienti, con idonea certificazione medica, più un accompagnatore nella misura di una persona per portatore di handicap;*
- c) *i soggetti che assistono degenti ricoverati presso strutture socio-sanitarie del Comune di Pontedera, nella misura di una persona per paziente ricoverato;*
- d) *coloro che sono segnalati dal Comune, in cui lo stesso Ente è tenuto a farsi carico delle spese;*
- e) *gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati, con l'esenzione per un massimo di due autisti e per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti;*
- f) *gli appartenenti alle Forze dell'ordine, ai Vigili del Fuoco e gli operatori della Protezione Civile che pernottano in occasione di eventi di particolare rilevanza per cui sono chiamati ad intervenire a Pontedera per esigenze di servizio;*
- g) *i dipendenti di strutture ricettive che lavorano nella medesima struttura e che vi alloggiano per motivi di lavoro;*
- h) *gli ospiti che utilizzano la camera in day use (in cui vi è un utilizzo giornaliero della camera*

senza il pernottamento);

*l) gli ospiti che soggiornano nelle strutture ricettive per motivi di carattere umanitario.*

*m) gli studenti che soggiornano nelle strutture ricettive per motivi di studio legati alla frequenza di corsi di formazione, corsi universitari e post universitari, con esclusione dei gruppi scolastici.*

**2.** E' prevista una riduzione del 50% dell'importo dell'imposta per:

- a) i soggetti con un'età compresa tra 10 e 18 anni compiuti;
- b) i soggetti ultrasessantacinquenni.

**3.** L'applicazione delle esenzioni di cui al comma 1, lettera a) e b) e delle riduzioni, di cui al comma 2, è subordinata alla verifica, da parte del gestore della struttura ricettiva, del documento di identità esibito dal soggetto passivo.

**4.** L'applicazione dell'esenzione di cui al comma 1, lettera c), d), e), f), g), h), i) l) e m) è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato, di una dichiarazione, resa in base alle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del DPR. N. 445/2000 e s.m.i..

**5.** Il gestore conserva la documentazione relativa alle esenzioni di cui al comma 4 del presente articolo per 5 anni.

## **Art. 6 – Versamento dell'imposta e obblighi del gestore della struttura ricettiva**

**1.** I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva, che provvede alla riscossione dell'imposta e rilascia apposita quietanza delle somme riscosse.

Per i gruppi turistici, l'imposta può essere pagata direttamente dall'accompagnatore, con rilascio di quietanza cumulativa da parte del gestore della struttura, che provvede comunque a registrare, ai fini degli adempimenti di cui all'art. 3 i singoli componenti di ciascun gruppo.

**2.** Il gestore della struttura ricettiva effettua trimestralmente il versamento delle somme dovute a titolo di imposta in relazione ai pernottamenti che hanno avuto luogo, secondo le seguenti scadenze:

- Entro il giorno 15 (quindici) del mese di Aprile, per i pernottamenti avvenuti nel mese di Gennaio, Febbraio e Marzo;
- Entro il giorno 15 (quindici) del mese di Luglio, per i pernottamenti avvenuti nel mese di Aprile, Maggio e Giugno;
- Entro il giorno 15 (quindici) del mese di Ottobre, per i pernottamenti avvenuti nel mese di Luglio, Agosto e Settembre;
- Entro il giorno 15 (quindici) del mese di Gennaio, per i pernottamenti avvenuti nel mese di Ottobre, Novembre e Dicembre.

**3.** Se il quindicesimo giorno del mese coincidesse con il sabato o con un giorno festivo, il versamento dovrà essere effettuato il primo giorno lavorativo successivo.

**4.** Il gestore della struttura ricettiva effettua i versamenti all'Amministrazione con le seguenti modalità:

- Con pagamento diretto effettuato presso la tesoreria comunale;
- Mediante accredito sul conto corrente postale intestato al Comune di Pontedera - Imposta di soggiorno;

- Con altre forme di versamento attivate dall'Amministrazione Comunale;

È consentito il ravvedimento operoso a condizione che non siano state avviate attività di accertamento da parte dell'amministrazione comunale di cui il gestore abbia ricevuto formale notizia.

**5.** Con le stesse scadenze di cui al comma 2, i gestori delle strutture ricettive comunicano al Comune di Pontedera (Servizio Tributi) il numero dei pernottamenti, distinguibili tra quelli soggetti al pagamento completo dell'imposta, quelli soggetti ad esenzione e quelli soggetti a riduzione.

**6.** La comunicazione trimestrale deve esser prodotta anche se negativa alle scadenze indicate al comma 2 del presente articolo.

**6. bis** A partire dal 01 ottobre 2016 la comunicazione trimestrale deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica tramite l'accesso al portale web indicato dal Comune, con registrazione tramite il sistema pubblico di identità digitale (SPID); qualora la comunicazione trimestrale venga presentata con modalità diverse sarà considerata come non presentata. Nel caso in cui il soggetto passivo dell'imposta si rifiutasse di pagare l'imposta, resta fermo in ogni caso l'obbligo per il titolare della struttura di versare l'imposta, secondo quanto disposto dall'art. 180 comma 3 del D.L. n. 34 del 19 maggio, convertito in Legge n. 77 del 17 luglio 2020;

**6- ter** I soggetti responsabili del pagamento dell'Imposta di Soggiorno devono presentare entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo una "Dichiarazione Annuale" cumulativa, riepilogativa dei pernottamenti e dei versamenti effettuati nell'anno precedente, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze in data 29/04/2022 e come previsto dall'articolo 4, comma 1-ter, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e dall'articolo 4, comma 5-ter, del decreto-legge 24 aprile 2017, n.50.

• La dichiarazione di cui al periodo precedente, relativa all'anno d'imposta 2020, deve essere presentata unitamente alla dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2021.

## **7. Abrogato**

**8.** I gestori delle strutture ricettive di Pontedera, sono tenuti ad informare la clientela, mediante affissione di appositi cartelli, dell'applicazione dell'imposta di soggiorno, dell'entità e delle esenzioni e riduzioni previste. I cartelli informativi saranno predisposti e forniti dall'Amministrazione.

**9.** Gli avvisi di accertamento per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione e per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta sono motivati e notificati al gestore della struttura ricettiva, a pena di decadenza, entro il quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione od il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

## **Art. 7 – Controlli e accertamento d'imposta**

**1.** Il Servizio Tributi del Comune di Pontedera, con la collaborazione degli altri servizi e settori, effettua i controlli sull'applicazione e sul versamento dell'imposta di soggiorno, nonché sulla presentazione delle comunicazioni e della dichiarazione di cui all'art. 6, commi 5, 6, 6 bis e 6 ter.

**2.** Il controllo è effettuato utilizzando vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione e può essere effettuato sia con accertamenti ispettivi presso la struttura ricettiva, sia con accertamento induttivo o analitico eseguito comparando i dati acquisibili presso altri Enti esterni all'Amministrazione Comunale.

**3.** Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articoli 1, commi 161 e 162, della L. 27 dicembre 2006 n. 296.

## **Art. 8 – Sanzioni**

1. Abrogato

2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30% per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione delle sanzioni di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni previste dagli articoli 16 e 17 del Dlgs. 15/12/1997 n. 472.

3. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione di cui all'art. 6 comma 6 ter si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto.

4. Le violazioni al presente regolamento, diverse da quelle descritte ai commi precedenti, sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'articolo 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, compresa tra il minimo di € 25 ed il massimo di € 500. Al procedimento di irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni della legge 24.11.1981 n° 689 in quanto compatibili.

5. Abrogato

6. Abrogato

7. Abrogato

8. Abrogato

9. Abrogato

10. Abrogato

11. Abrogato

## **Art. 9 – Riscossione coattiva**

1. Le somme dovute all'Ente a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto, sono rimosse coattivamente secondo la normativa vigente.

## **Art. 10 – Rimborsi e compensazioni**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Nei casi di versamento dell'imposta in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con le somme dovute per le mensilità successive rispetto a quella in cui è stato accertato il maggiore versamento. La compensazione è effettuata mediante apposita richiesta da presentare al Comune (Servizio Tributi) a cura del gestore della struttura, almeno venti giorni prima della scadenza del termine per il versamento delle somme con cui si intende effettuare la compensazione.

## **Art. 11 – Contenzioso**

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie ai sensi del D.Lgs. n. 546/1992.

## **Art. 12 – Pubblicità**

1. Il presente regolamento è pubblicato all'albo pretorio on line sul sito web del Comune.

2. Ai sensi dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 446/1997, il presente regolamento è comunicato al Ministero dell'economia e delle finanze entro 30 giorni dall'esecutività della deliberazione di approvazione.

## **Art. 13 – Funzionario Responsabile dell'imposta**

1. Con deliberazione della giunta comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi.

## **Art. 14 – Disposizioni transitorie e finali**

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2016.

2. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni contenute nelle norme statali di riferimento e nelle altre disposizioni di legge in materia compatibili.

## Allegato 1

### STRUTTURE RICETTIVE GESTITE PER LA PRODUZIONE E L'OFFERTA AL PUBBLICO DI SERVIZI PER L'OSPITALITA'

A) Strutture ricettive alberghiere, campeggi e villaggi turistici:

	CLASSIFICAZIONE	IMPORTO TARIFFA
	1 STELLA	
	2 STELLE	
ALBERGHI		
	3 STELLE	
	4 STELLE	
	5 STELLE	

	CLASSIFICAZIONE	IMPORTO TARIFFA
RESIDENZE TURISTICO ALBERGHIERE	2 STELLE	
	3 STELLE	
	4 STELLE	

CAMPEGGI	CLASSIFICAZIONE	IMPORTO TARIFFA
	1 STELLA	
	2 STELLE	
	3 STELLE	
	4 STELLE	

	CLASSIFICAZIONE	IMPORTO TARIFFA
VILLAGGI TURISTICI	2 STELLE	
	3 STELLE	
	4 STELLE	

	IMPORTO TARIFFA
AREE DI SOSTA	

	CLASSIFICAZIONE	IMPORTO TARIFFA
PARCHI DI VACANZA	1 STELLA	
	2 STELLE	
	3 STELLE	
	4 STELLE	

B) Altre strutture ricettive: strutture ricettive extra-elberghiere per l'ospitalità collettiva:

	IMPORTO TARIFFA
CASE PER FERIE	

OSTELLI PER LA GIOVENTU'	IMPORTO TARIFFA

--	--

	IMPORTO TARIFFA
RIFUGI ALPINI	

	IMPORTO TARIFFA
BIVACCHI FISSI	

	IMPORTO TARIFFA
RIFUGI ESCURSIONISTICI	

C) Altre strutture ricettive: strutture ricettive extra-elberghiere con le caratteristiche della civile abitazione:

AFFITTACAMERE/B&B	IMPORTO TARIFFA
(PROFESSIONALI E NON PROFESSIONALI)	

	IMPORTO TARIFFA
CASE E APPARTAMENTI VACANZE	

	IMPORTO TARIFFA
RESIDENZE D'EPOCA	

RESIDENCE	CLASSIFICAZIONE	IMPORTO TARIFFA
	2 CHIAVI	

	3 CHIAVI	
	4 CHIAVI	

## **STRUTTURE AGRITURISTICHE**

	CLASSIFICAZIONE	IMPORTO TARIFFA
	1 SPIGA	
AGRITURISMO		
	2 SPIGHE	
	3 SPIGHE	